

**Prot. 4513**

**CIG 8314210F20**

**CUP D34E15000810002**

**SCRITTURA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DI “SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO ,DEL PORTALE DI INGRESSO,E INTERVENTI COMPLEMENTARI AL CIMITERO DI CANDIDE”.**

**IMPRESA:** TONET S.R.L con sede in Santa Giustina BL Zona Industriale 6 iscritta al registro delle Imprese di Treviso Belluno in data 19/02/1996 CF/P.IVA 00793270257, R.E.A. BL – 71765 \_\_\_\_\_

L'anno duemilaventi (2020), il giorno 27 (ventisette) del mese di agosto tra :

**ZAMBELLI per.ind.Luigi** n. a Comelico Superiore il 14.05.1959, quale Responsabile del Servizio Tecnico del medesimo Comune, domiciliato per motivi di carica presso la sede Municipale, il quale agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Comelico Superiore (C.F. 83001030259) ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, giusto decreto sindacale n.24 del 31.12.2019 che nel prosieguo dell’atto può essere chiamato per brevità anche “Ente”o “committente”;

**TONET Barbara** , nata a Feltre (BL) il 15.10.1970 domiciliato per la carica in Zona industriale 6 Santa Giustina (BL) la quale interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante della ditta TONET Srl nel prosieguo dell’ Atto denominato semplicemente “ditta appaltatrice”.

**PREMESSO:**

**Che** con delibera della G.M. n. 19 in data 02 aprile 2020 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di sistemazione della strada di accesso, del portale di ingresso e interventi complementari al cimitero di Candide;

**Che** con determina del Servizio tecnico nr. 66 in data 25.05.2020 è stato approvato il progetto esecutivo nell’importo complessivo di €. 225.000,00 di cui € 177.059,23 per lavori a base d’asta e costi della sicurezza, ed avviate nel contempo le procedure per l’affidamento dei lavori tramite procedura negoziata ex art.36, comma 2, lettera C del D. Lgs 50/2016 con il criterio del prezzo più basso determinato dal maggior ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara ai sensi dell' art.36 comma 9 bis del D. Lgs 50/2016 , con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore ala soglia di anomalia individuata come da art.97, comma 2, 2bis, e 2ter del D. Lgs 50/2016,

**Che** con la medesima determina è stato inoltre stabilito di espletare la procedura in modalità telematica ai sensi degli art. 40,52 e 58 del D.Lgs 50/2016 , mediante la piattaforma telematica di e-

procurement “appalti & contratti” utilizzata da questa stazione appaltante ,ed approvato lo schema di lettera di invito e l’elenco delle ditte da invitare;

**Che** la spesa è finanziata per €. 145.000,00 con contributo Regionale nell’ambito dei fondi della Legge 267/1998 e Legge 179/2002 giusto Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo nr.409 del 16/11/2018 , e per €. 80.000,00 dalla Provincia di Belluno giusta deliberazione del Consiglio Provinciale n.9 del del 28.01.2020

**Che** a seguito dell'espletamento della gara nell'assoluto rispetto della normativa vigente ,con determinazione del Responsabile del servizio tecnico del comune di Comelico Superiore nr.78 in data 29.06.2020 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della TONET Srl meglio identificato in premessa

**Che** è stata verificata la veridicità delle dichiarazioni rese dalla ditta Appaltatrice in sede di partecipazione alla gara prendendo atto che la stessa si trova nelle condizioni di poter contrattare con la pubblica Amministrazione;

**Che** è stata verificata la presenza della Ditta nelle white list della Prefettura di Belluno (art.1 commi da 52 a 57 della Legge n.190 2012; D.P.C.M.18 aprile 2013 )

**Che** è stata accertata la regolarità contributiva (Durc online INAIL )

**Che** è trascorso il termine dilatorio di 35 giorni di cui all’art 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;

**Che** il legale rappresentante della Ditta aggiudicataria dichiara di assumersi, per quanto compatibili,tutti gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del Decreto legislativo 165/2001” ai sensi e per gli effetti dell'art.17,com.1,del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e del codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con delibera della Giunta Comunale n.4 del 15/01/2014 esecutiva ai sensi di Legge,dei quali è stata presa visione mediante accesso al sito istituzionale del comune di Comelico Superiore .

## **TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1.** La stazione appaltante, come sopra rappresentata,affida alla Ditta TONET Srl. la quale, come sopra rappresentata, accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto dei lavori di intervento di sistemazione della strada di accesso, del portale di ingresso, e interventi complementari al cimitero di Candide”.

La ditta appaltatrice si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati. Il contratto è stipulato a corpo e misura .

La ditta appaltatrice conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta aggiudicazione dei lavori e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto alle condizioni tutte indicate negli elaborati del progetto esecutivo, approvati con determinazione de servizio tecnico n. 66 del 25.05.2020 che quivi debbono intendersi integralmente riportati e trascritti

anche se non materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Ai fini dell'esecuzione dei lavori, la Ditta aggiudicataria dovrà altresì garantire la perfetta osservanza del vigente Capitolato generale d'appalto per le OO.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19.4.2000, n°145 , del Capitolato speciale d'appalto,

**Articolo 2.** La ditta appaltatrice conferma di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di appalti di opere pubbliche.

La ditta appaltatrice si impegna a riferire tempestivamente al committente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta , di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la ditta appaltatrice sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi.

La ditta appaltatrice dichiara altresì di accettare le condizioni contenute nel contratto, di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano; conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si deve realizzare l'opera, dei disegni di progetto, nonché di essere perfettamente edotta di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell'appalto. Deve pertanto intendersi compreso nell'appalto anche quanto non espressamente indicato nei documenti di progetto, ma comunque necessario per la realizzazione dell'intervento. La ditta appaltatrice non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi valutati tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto

**Articolo 3.** L'importo dei lavori assunti dall'impresa è stabilito in complessivi **€1.165.298,75** ( **centosessantacinquemiladuecentonovantaotto/75**) compreso costi per l'attuazione del piano di sicurezza, oltre all'Iva nelle misure di legge, giusto ribasso del 6,718% offerto sull'importo a base di gara; La "Stazione appaltante", come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata sul bilancio per l'esercizio 2020 ; avverte, inoltre, l'"Appaltatore" che le fatture elettroniche relative al presente contratto devono essere completate con gli estremi del contratto medesimo; La "Stazione Appaltante" precisa che la misura del corrispettivo da pagare alla ditta appaltatrice è soggetta alla liquidazione finale che effettuerà il Direttore dei lavori, o il Collaudatore; per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale, nell'enunciazione delle singole voci

di elenco e da particolari costruttivi; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata ricavando dal registro di contabilità e dal relativo sommario l'effettiva quantità di ogni lavorazione eseguita ed applicandovi il corrispondente prezzo unitario. La valutazione del lavoro a corpo è stata effettuata dall'appaltatore secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale, in ottemperanza a quanto prescritto all'art. 119 comma 5 DPR 207/2010. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori; nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. Ove il capitolato speciale non preveda aliquote percentuali, la contabilizzazione dei lavori effettuati verrà eseguita, in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata, una volta ultimate le singole lavorazioni, con l'inserimento in contabilità dei singoli corrispettivi offerti in sede di gara. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali, per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

**Articolo 4.** La consegna dei lavori è stata effettuata sotto le riserve di legge il giorno 30 del mese di luglio 2020 . La ditta appaltatrice non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile al committente non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. La Ditta appaltatrice nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni

comunicate per iscritto dal direttore dei lavori. E' salva la facoltà della ditta appaltatrice di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti dall' art. 190 del D.P.R. 207/2010, la ditta appaltatrice ha l'obbligo di fornire mensilmente al direttore dei lavori l'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate operaio impiegate nello stesso periodo; il direttore dei lavori, ha diritto di esigere dall'appaltatore i dati predetti il 30 di ogni mese. Si fa altresì obbligo all'Appaltatore di ultimare le opere, o gruppi di opere, nei termini di tempo stabiliti dal crono programma allegato al progetto esecutivo e del programma esecutivo previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto presentato al committente e da questo accettato.

**Articolo 5.** Gli eventuali lavori in economia a termini di contratto verranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni e della manodopera al netto del ribasso d'asta,. Tutti i ritardi, le imperfezioni, ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto, saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, a totale carico ed a spese della ditta appaltatrice.

**Articolo 6** - Non è ammessa la revisione dei prezzi, salvo quanto stabilito dalla legislazione vigente; non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

**Articolo 7.** La ditta appaltatrice deve ultimare i lavori **entro 90 (novanta ) giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ; per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori a norma dell'art. 23 del Capitolato generale della Regione Veneto, ovvero di proroghe concesse a norma dell'art. 25 dello stesso Capitolato generale, è applicata una penale.

L'importo complessivo della penale è determinato moltiplicando il numero dei giorni di ritardo per il valore della penale giornaliera, pari al 1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione alla stesura dello stato finale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore;

**Art.8** – verrà concessa l'anticipazione su richiesta della ditta Appaltatrice nei modi e nei termini di cui all'art.35 comma 18 del D.Lgs .502016; pagamenti in acconto in corso d'opera, verranno corrisposti all'impresa ogniqualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati secondo quanto disposto dal capitolato speciale di appalto, al netto del ribasso d'asta, raggiungano, al netto delle prescritte ritenute di legge, un importo non inferiore a Euro 100.000,00.=(centomila) In base allo stato di avanzamento dei lavori saranno liquidati anche i costi per la sicurezza.

Indipendentemente dal raggiungimento dell'importo di cui al comma precedente ed in deroga a quanto ivi stabilito, il committente potrà disporre, qualora lo ritenga necessario per proprie esigenze, affinché la Direzione dei lavori provveda, previa certificazione della regolare esecuzione degli stessi, il pagamento per importi inferiori. La Direzione dei Lavori disporrà comunque ai fini del pagamento dell'ultima rata di acconto anche qualora l'ammontare di questa non raggiunga l'importo di euro 100.000,00; ai sensi dell' art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, l'appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto. effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni con riportanti il C.I.G. e il CUP. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3; la ditta appaltatrice si impegna altresì a dare immediata comunicazione al committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di (BL) della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; i limiti stabiliti dal D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii. per i pagamenti degli acconti e della rata di saldo, per la redazione degli stati di avanzamento dei lavori, nonché per la predisposizione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori , in considerazione della natura e dell'oggetto del presente contratto sono espressamente pattuiti nella misura massima stabilita dal D. Lgs 9.10.2002, n. 231 ; I corrispettivi devono intendersi al lordo delle spese per le commissioni trattenute dal Tesoriere per le operazioni di pagamento. I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC. Qualora la sospensione dei lavori ecceda i novanta giorni verrà disposto il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In tale ipotesi i termini per il pagamento decorrono dal novantunesimo giorno di sospensione.

In ogni caso i termini per i pagamenti si intendono decorrenti dalla data di accertamento della regolarità contributiva e fiscale, qualora successiva ai termini dianzi citati.

In caso di ritardato pagamento si applicano le disposizioni stabilite dalle leggi vigenti.

Le somme ricevute in conto o a saldo verranno versate:

sul c.c. bancari Unicredit Banca – Agenzia di Feltre BI- Cassa di Risparmio di Bolzano Agenzia di Feltre BI – Banca Popolare Volksbank Agenzia di S. Giustina BL Banca ntesa Agenzia di Belluno BL con Iban e persone delegate ad operare secondo quanto comunicato dalla Ditta stessa;

**Articolo 9** - È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto committente riconosce all'appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti derivanti dal presente contratto/atto di cottimo. La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente

atto è disciplinata dall'art 106 del D.lgs 50/2016.. Si applicano le disposizioni di cui alla L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla L.17.12.2010, n. 217.

In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

**Articolo 10** - Le sospensioni e le riprese dei lavori sono disciplinate dall'art.107del D.Lgs 18.4.2016, n.50, le cui disposizioni qui si intendono integralmente riportate che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente.

**Articolo 11** – La Ditta appaltatrice si obbliga:

- a) a comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- b) a trasmettere alla stessa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile - se la ditta aggiudicataria è tenuta alla relativa iscrizione), assicurativi ed antinfortunistici dei lavoratori; nonché copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e ad organismi paritetici della contrattazione collettiva, entro 10 giorni dall'ultimo fissato dalle norme in vigore. Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto l'impresa si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza. L'impresa si obbliga altresì ad applicare i contratti e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente la distinzione per le Imprese Artigiane. L'Impresa è responsabile, in rapporto al committente, della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal committente o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il committente medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non

sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni al committente, né il titolo al risarcimento dei danni.

**Articolo 12** La ditta appaltatrice ha l'obbligo di denunciare al committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento occorso durante l'esecuzione delle opere di oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia ed ad averne la massima cura sino alla consegna.

La proprietà degli oggetti ritrovati spetta al committente, fatta eccezione per i diritti dello Stato, e l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per l'esecuzione delle disposizioni formalmente impartite dal Direttore dei Lavori per assicurarne l'integrità ed il recupero.

I succitati materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni sono di proprietà del committente. L'appaltatore dovrà trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo indicato dalla Direzione Lavori, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

**Articolo 13** - Ai fini dell'art.105, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, si dà atto che la ditta appaltatrice ha presentato in sede di gara d'appalto la dichiarazione di voler subappaltare parte delle opere delle predette opere potranno essere concesse in subappalto o in cottimo o in uno dei contratti considerati subappalto ai sensi del 11° comma del citato art.105 del D.lgs 50/2016 nei termini e modalità indicati nello stesso, previa autorizzazione del committente, che dovrà intervenire secondo quanto disposto dall'ultimo periodo del 2° comma dell'art.105 medesimo.

L'inottemperanza a tale norma comporta la risoluzione del contratto senza pregiudizio dell'azione penale.

**Art. 14** - Nel caso di affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo o in uno dei contratti considerati subappalto, è fatto obbligo alla ditta appaltatrice di:

- a) depositare presso il committente originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni; da tale contratto dovrà risultare il rispetto del limite quantitativo stabilito dalla legge per la categoria prevalente, oltre all'indicazione del prezzo unitario convenuto tra appaltatore e subappaltatore, che non deve essere inferiore all'80% dei prezzi risultanti dall'aggiudicazione; i costi per la sicurezza delle prestazioni affidate in subappalto devono essere corrisposti senza alcun ribasso; al contratto va allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice civile](#) con il titolare del subappalto o del cottimo;
- b) trasmettere contestualmente al committente la certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti e delle qualificazioni previste dalla legge relativamente alle opere da realizzare in subappalto o a cottimo, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016.



**c)** trasmettere al committente, ai fini della verifica di cui al IX comma dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136, tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture; negli stessi dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. Il subappaltatore ed il subcontraente sono pertanto obbligati, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP . Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa.

Il committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a)** quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b)** in caso inadempimento da parte dell'appaltatore.

Negli altri casi in committente non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista ed al fornitore di beni o lavori l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti.

Ai fini del pagamento al subappaltatore, l'appaltatore dovrà proporre formalmente al committente il pagamento della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore entro 20 giorni dalla data di ultimazione delle lavorazioni subappaltate.

Il pagamento al subappaltatore sarà effettuato indipendentemente dal pagamento all'appaltatore di quanto dovuto in base alla lettera d'invito ed al Capitolato Speciale d'appalto.

Il contratto di subappalto dovrà stabilire comunque il momento della maturazione del credito da parte del subappaltatore.

Salvo che il contratto di subappalto non disponga diversamente, la mancata proposta da parte dell'appaltatore del pagamento del credito maturato dal subappaltatore, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore di una penale giornaliera nella medesima misura stabilita dalla presente lettera d'invito per il ritardo nell'esecuzione dei lavori.

Al subappaltatore sono altresì dovuti gli interessi nelle ipotesi e con le modalità stabilite dalla vigente legislazione.

L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi e retributivi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 10.9.2003, n. 276, salvo i casi in cui il committente non provveda direttamente al pagamento al subappaltatore.

Si applicano le restanti disposizioni contenute nell'art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nonché nell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.

**Articolo 15-** Si dà atto che il committente ha predisposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 del D.lgs 12.4.2008, n. 81, il piano di sicurezza del cantiere. L'analisi dei rischi da interferenze sono contenuti nel P.S.C.. la Ditta appaltatrice ai sensi del D. Lgs 81/2008 ha presentato , un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome della medesima e relative responsabilità nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento messo a disposizione dalla stazione appaltante;

L'appaltatore è responsabile dei danni arrecati a terzi nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni, dei comportamenti e degli apprestamenti contenuti nel DUVRI. Sull'osservanza dei citati piani di sicurezza, vigileranno il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fasi di esecuzione. Le violazioni dei medesimi, previa costituzione in mora, possono comportare la risoluzione del contratto

L'Appaltatore è tenuto a curare affinché nell'esecuzione di tutti i lavori vengano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati e rimane quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. L'Appaltatore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed è rigorosamente tenuto a rispettare e far rispettare da tutto il personale - proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati - le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e di ogni altra norma analoga in vigore che venisse emanata prima dell'ultimazione dei lavori. In particolare l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dei D.Lgs. 242/96E 81/2008 concernenti la sicurezza sui cantieri e luoghi di lavoro in genere. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al D.P.R. 459/96 relativo alle macchine ed ai componenti di sicurezza ad esse applicati, e ai D.M. 12/9/59 e 4/3/82 relativi alle verifiche degli apparecchi di sollevamento e dei ponteggi sospesi motorizzati.

L'appaltatore, nei casi previsti dal D.lgs n. 81/2008, dovrà predisporre un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze, indicando i costi relativi alla sicurezza del lavoro. Dovrà inoltre produrre, prima dell'inizio dei lavori, gli specifici piani redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici o cottimiste. Tali piani saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo sui cantieri. Di qualsiasi infortunio verificatosi in cantiere dovrà essere data immediata comunicazione alla Direzione lavori. L'Appaltatore dovrà inoltre procedere alla predisposizione degli atti ed all'esecuzione degli adempimenti previsti a suo carico dal D.Lgs 81/2008 ed alla restante normativa in materia di sicurezza dei cantieri. L'impresa aggiudicataria sarà responsabile del rispetto dei piani e del coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore Tecnico di cantiere.

**Articolo 16** – Oltre a quanto stabilito dal capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

**Articolo 17** - I lavori di cui al presente contratto d'appalto non possono essere soggetti a variante, se non nei casi e limiti previsti e disciplinati dall'art.106 del D.Lgs n. 50/2016. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dal committente, nel rispetto dei limiti e con le modalità stabilite dalle norme indicate al comma precedente. L'appaltatore si obbliga ad assoggettarsi al quinto d'obbligo previsto dall' art.106 del D.Lgs 50/2016. Per l'esecuzione degli eventuali lavori non previsti, la determinazione e l'approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto avverrà secondo le vigenti disposizioni di legge. Il committente si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quella prevista dal Capitolato speciale di appalto, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale informandone l'appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

**Art.18** – L' Amministrazione accetta quale garanzia definitiva la polizza fideiussoria n.2294588 prestata dalla compagnia assicuratrice COFACE agenzia Belluno Treviso in data 06.07.2020 per l'importo di €6.611,95= (ventisettemilacinquecentoquarantadue/35) nell'interesse della ditta appaltatrice e la Polizza car N. 47883616 prestata dalla compagnia assicuratrice helvetia agenzia Belluno in data 06.07.2020 nell'interesse della ditta appaltatrice che copre per un importo di € 165.300,00 (centosessantacinquemilatrecento/00) gli eventuali danni subiti dall'Ente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori e nel periodo di garanzia. La suddetta Polizza assicura copre altresì l'Amministrazione verso la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a Euro 500.000,00 .L'appaltatore si impegna altresì a stipulare ed a consegnare al committente prima della liquidazione della rata di saldo una polizza di assicurazione pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo; l' appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile.

**Articolo 19** - L'appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli. La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e disegni da parte del committente non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità. L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dal committente, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione

dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia IL committente che le persone che lo rappresentano, nonostante l'obbligo dell'appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la Direzione lavori avrà impartito. L'appaltatore sarà parimenti tenuto a rispondere, nei termini suaccennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. Resta pertanto stabilito che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'impresa ed ai propri dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, o, per qualsiasi altra causa, ritenendosi a tale riguardo qualsiasi onere già compreso nel corrispettivo contrattuale. L'impresa assume ogni responsabilità per danni alle persone od alle cose che potessero derivare al personale dell'Amministrazione o a terzi per fatto dell'impresa o dei suoi dipendenti nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto, tenendo perciò sollevata ed indenne l'Amministrazione per qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa. Nel caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo escluse le cause di forza maggiore, l'appaltatore deve provvedere a propria cura e spese al ripristino di quanto danneggiato, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori. Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. I ritardi nella consegna dei materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore, anche nel caso di subappalti autorizzati. Quando i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei lavori entro i 5 (cinque) giorni successivi al verificarsi del danno, pena la decadenza dal diritto del risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando le eventuali prescrizioni ed osservazioni. Il compenso riconosciuto all'appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione del danno, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiale non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

**Articolo 20** – E' in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva .

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il committente, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui lavori su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio.

Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio. Nel caso di risoluzione d'ufficio, ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla immissione in possesso del committente, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti. Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili del o dei cantieri sarà fissato d'accordo fra le parti.

In caso di mancato accordo deciderà provvisoriamente il committente.

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il committente si avvalga di tale clausola, l'Impresa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal committente, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Ai sensi della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 costituisce clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione del comma 9-bis dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136. In caso di risoluzione o recesso dal contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n.50;

**Articolo 21** - Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera variasse in misura tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si seguirà la procedura prevista dall'art. 205 e seguenti del D.lgs 18.4.2016 n. 50. L'eventuale verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall'appaltatore e del committente.

Ove ciò non risultasse possibile, per tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto è competente il Foro di BELLUNO Resta escluso il ricorso all'arbitrato. In pendenza di giudizio l'appaltatore non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti nella presente convenzione. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui all'art. 205 e seguenti del D.lgs 18.4.2016 n. 50, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile e della procedura stabilita dall' art. 239 del decreto medesimo.

**Articolo 22** – A lavori ultimati, l'appaltatore dovrà darne formale comunicazione al Direttore dei Lavori che entro i successivi 30 giorni provvederà alla verifica provvisoria delle opere alla presenza ed in contraddittorio con l'appaltatore. Qualora tale verifica provvisoria evidenzia difetti dell'opera tali da renderla inaccettabile, resta salvo il diritto del committente di risolvere il contratto, ai sensi dell'art.1668 del C.Civile il Direttore dei lavori dovrà redigere entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori il certificato di regolare esecuzione, che dovrà essere confermato dal responsabile del procedimento. E' facoltà del committente di procedere alla presa in consegna anticipata dell'opera, alle condizioni, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. e l'appaltatore si obbliga ad adempiere.

**Articolo 23** - Per effetto del presente contratto l'impresa assuntrice dei lavori elegge domicilio presso la sede della stazione appaltante in .Comelico Superiore , via VI Novembre , civico n. 43. Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all'Appaltatore relativa al presente Contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo con piena efficacia.

**Articolo 24** - Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, alla normativa sulla Contabilità Generale dello Stato, ed al Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M.LL.PP. n. 145/2000, ove non disposti dalla legge o dal regolamento, norme tutte note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione; i termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel Capitolato Generale d'Appalto e nel Capitolato Speciale d'appalto operano di pieno diritto, senza obbligo per la Amministrazione della costituzione in mora dell'appaltatore. La sottoscrizione del presente atto da parte dell'appaltatore equivale ad intervenuta comunicazione di stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2066, n. 50.

**Articolo 25** per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il committente e la Ditta Appaltatrice sarà competente in via esclusiva il Foro di Belluno;

**Articolo 26** Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) Titolare del trattamento è il Comune di Comelico Superiore;

I dati personali del contraente saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, ai fini della stipula e della eventuale registrazione del presente atto secondo la citata informativa.

**Articolo 27** Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali .

L'affidatario dichiara che i lavori di cui trattasi sono in favore di Enti Pubblici soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Ente è tenuto a trattenere e versare ai sensi dell'art.17-Ter del DPR 633/1972 introdotto dal comma 629 lettera b della legge di stabilità 2015 ,denominato "split payment".

**Articolo 28** Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.

**Articolo 29** Il contratto avrà forma di scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.5,comma 2 Titolo I del D.P.R. 26/04/1986 n131e s.m.i. Nel caso in cui la stessa debba essere registrata l'onere dovuto rimane in carico dell'affidatario.

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente scrittura privata viene stipulata in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'art.11,comma 13,del codice dei contratti così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n.179 convertito con legge 17 dicembre 2012 n.221.

Letto,confermato e sottoscritto

L'AMMINISTRAZIONE

LA DITTA APPALTATRICE

F.to digit. (ZAMBELLI Luigi)

F.to digit. (TONET Barbara)

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. le Parti dichiarano di approvare espressamente gli artt. 7,8,19,20,29 del presente contratto.

F.to digit. (ZAMBELLI Luigi)

F.to digit. (TONET Barbara)